

Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali

TRASMESSA VIA PEC

PEC lobuestudiolegale@pecstudio.it pubblicato sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Parma e sul sito web www.inipe.gov.it del Ministero dello Sviluppo Economico agli indirizzi censiti nel registro denominato "INDICE PA" archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi.

La scrivente Avv. Irene Lo Bue, a nome e per conto dei docenti meglio specificati nell'allegato ricorso, tutti rappresentati e difesi giuste procure in calce al ricorso TAR Lazio R.G. n. 11741/2021 ed elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9 presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo; nella causa instaurata ai fini dell'inserimento nelle GPS pubblicate a seguito delle procedure indicate dall D.M. 242/2021 e, nello specifico, promossa contro

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ora MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana, l'Umbria e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
- AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Crotone, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Genova, Imperia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lucca, Mantova, Matera, Milano, Modena, Monza E Della Brianza, Napoli, Palermo, Pavia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Savona, Torino, Trieste, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore

PREMESSO CHE

Secondo l'ordinanza sopra indicata n. 651/2025 del 10.2.2025, il TAR Lazio "Ritenuta la necessita di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, autorizza la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami - mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione e con le modalita stabilite nell'ordinanza n. 836/2019 - nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento".

CONSIDERATO CHE

L'ordinanza richiamata n. 836/2019 ha stabilito che:

"Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impuginate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti: c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

L'ordinanza richiamata ha anche previsto che le pubblicazioni ed adempimenti debbano essere eseguite entro termini perentori (Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere

effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento).

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Avv. IRENE LO BUE a nome e per conto dei propri assistiti interessati dall'azione legale di cui in premessa,

CHIEDE

- agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI dell'Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della Campania, dell'Emilia Romagna, del Friuli Venezia Giulia, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, del Molise, del Piemonte, della Puglia, della Sicilia, della Sardegna, della Toscana, dell'Umbria e del Veneto

ognuno per le proprie competenze, di eseguire immediatamente l'allegata ordinanza e nello specifico provvedano a:

A) pubblicare sui propri siti istituzionali il testo integrale del ricorso e della ordinanza n. 651/2025 del Tar Lazio ed il file controinteressati (come da file zip in allegato), in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

B) inserire, in calce alla pubblicazione di cui al punto A), un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio, sezione Terza BIS, numero 651/2025 del 10.2.2025;

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

C) non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo, l'ordinanza 651/2025, il file controinteressati, e l'avviso (di cui al precedente punto);

D) rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, il ricorso introduttivo, l'ordinanza 651/2025, il file controinteressati, e l'avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

E) curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Resta fermo che le Amministrazioni in indirizzo dovranno espletare tali attività, attesa la perentorietà del termine e la dichiarata

improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti nel caso di ritardo

e/o inadempimento, ENTRO E NON OLTRE 5 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE E COMUNQUE ENTRO 30 giorni a decorrere dal 10 Febbraio 2025

trasmettendo, CONTESTUALMENTE all'avvenuto adempimento, alla pec

lobuestudiolegale@pecstudio.it un ATTESTATO, nel quale si confermi

l'avvenuta pubblicazione nelle modalità indicate con indicazione della

data di avvenuta pubblicazione.

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE

in caso di inottemperanza, ovvero errato adempimento e/o di ritardo nell'adempimento, la sottoscritta Avv. IRENE LO BUE, a nome e per conto degli interessati, adirà l'autorità giudiziaria senza ulteriore avviso e procederà contro le Amministrazioni responsabili per il risarcimento dei danni subiti e subendi, in conseguenza dell'illegittima omissione di atti dovuti e/o erroneo e/o ritardato adempimento.

Si allega:

- 1) Avviso di notifica;
- 2) Testo integrale del ricorso introduttivo;
- 3) Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 651/2025;
- 4) Elenco controinteressati;

Parma 27/02/2025

Avv. Irene Lo Bue